

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 920

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MOLTISANTI, CUSIMANO, RECCIA,
NATALI, XIUMÈ, MAIORCA, GRIPPALDI, CASILLO, PORCARI,
PEDRIZZI, FIEROTTI e PRESTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

**Rinvio della riscossione dei contributi agricoli unificati nel
mezzogiorno d'Italia**

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in materia di contributi agricoli unificati, determina, tra l'altro, un insopportabile e pesantissimo aggravio degli oneri sociali nel settore agricolo, riducendo in maniera consistente le agevolazioni contributive disposte per le aziende operanti nel Mezzogiorno e nelle zone montane e svantaggiate.

Tale provvedimento, peraltro, altera la precedente legislazione che, almeno per il Mezzogiorno, garantiva la copertura finanziaria della fiscalizzazione fino al 1996 (comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sostitutivo dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 14).

In un contesto di generale stasi produttiva, di grave crisi strutturale della nostra agrumicoltura, di problemi di sopravvivenza dell'intero comparto agricolo, un provvedimento del genere pregiudica in maniera irreparabile la programmazione delle attività aziendali, determina disoccupazione con conseguenziali problematiche di ordine malavitoso, aggrava i rischi di evasione contributiva, incentiva il ricorso alla manodopera illecita.

L'entrata in vigore della predetta normativa appare ingiusta sul piano morale ed etico, ed avrebbe effetti letali per il mondo agricolo, specie in questo periodo in cui la politica agricola comunitaria penalizza le produzioni ed i redditi agricoli.

Peraltro, alcune norme del decreto in esame avrebbero effetti solamente deleteri, aggravando pesantemente i costi delle aziende, rendendone insopportabile l'onere finanziario che ne conseguirebbe, specie per le piccole aziende, in quanto introdurrebbe l'esigenza per le imprese di avvalersi

di consulenti del lavoro per gli adempimenti di cui appresso si dirà.

Infatti: l'articolo 2 introduce l'obbligo del registro d'impresa; l'articolo 4 l'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo del prospetto di paga di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 14; gli articoli 17 e 20 prevedono la perdita del diritto ad ogni beneficio di legge nel caso di omissione della tenuta del registro d'impresa o della denuncia aziendale, nonché della violazione di contratti collettivi ovvero della legislazione sociale del lavoro.

L'articolo 10, inoltre, in ordine ai ricorsi in materia di accertamento contributivo, introduce, come se non bastasse quanto già detto, il principio del silenzio - rigetto. Infatti, proposto ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta al Senato contributi agricoli unificati (SCAU), quest'ultima pronuncia la decisione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

In buona sostanza gli agricoltori verranno penalizzati anche per l'inerzia della commissione centrale.

Appare opportuno evidenziare che gli effetti del sistema sanzionatorio come sopra previsto decreterebbero, in caso di concreta applicazione, la morte delle aziende agricole.

Nè si può negare il ruolo strategico che il settore ha, non solo in termini produttivi, ma anche in termini di stabilità sociale e di moderazione inflattiva.

Gli agricoltori non sono ora in condizione di affrontare i nuovi pesantissimi gravami, e pertanto l'abrogazione *in toto* del decreto legislativo in esame si appalesa un atto dovuto nei confronti del settore primario dell'economia.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si ritiene, inoltre, e in conseguenza, che venga fermata l'azione dello SCAU tendente ad incassare contributi non pagati in anni pregressi la prima rata dei quali è stata fissata al 10 novembre 1994, in attesa del riordino dell'intero sistema previdenziale e

assistenziale riguardante il settore agricolo, già nel programma dell'attuale Governo.

Il presente disegno di legge non ha bisogno di indicare la copertura finanziari, in quanto si tratta di contributi la cui riscossione è sospesa per disposizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa del riordino del sistema previdenziale e assistenziale riguardante il settore agricolo, e sospesa l'efficacia del decreto 11 agosto 1993, n. 375, e le imprese agricole operanti nel Mezzogiorno e nelle zone montane o svantaggiate sono autorizzate a non corrispondere i contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) sino alla data di entrata in vigore delle nuove norme riguardanti il detto sistema.